



Siena, 7 gennaio 2008

Ai direttori ed ai segretari amministrativi di
dipartimento

Ai presidi di Facoltà

Ai presidenti ed ai direttori dei Centri servizi di
Ateneo

Ai dirigenti amministrativi

Ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di Ateneo
LORO SEDI

Prot. : n. 807 – VII/16

Oggetto: Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008) - prima informativa sui contratti di collaborazione

L'art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Legge Finanziaria per il 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., sostituisce al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001, le parole "di provata competenza" con le parole "**di particolare e comprovata specializzazione universitaria**".

Per comodità di lettura si riporta il testo integrale del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dalla legge finanziaria:

6. *Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti **di particolare e comprovata specializzazione universitaria**, in presenza dei seguenti presupposti:*
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;*
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Dalla lettura della norma emerge l'introduzione di un'importante novità che viene a costituire una condizione necessaria e non altrimenti interpretabile per cui ogni incarico di collaborazione, sia esso di natura occasionale o coordinata e continuativa, può essere attribuito solo a soggetti in possesso "*di particolare e comprovata specializzazione universitaria*": in assenza di diverse indicazioni, che potranno pervenire con successive direttive dei ministeri interessati, in questa fase non può che essere adottata la massima cautela e prudenza, per cui il requisito è da interpretarsi come necessità del possesso da parte dei soggetti incaricati della laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento) o del diploma di laurea (vecchio ordinamento).

Invito pertanto tutti i destinatari in indirizzo, ai fini del corretto adempimento delle disposizioni normative, e per quanto di loro competenza, ad inserire negli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi il requisito del possesso del suddetto titolo di studio. L'effettivo possesso del titolo dovrà inoltre risultare nel testo del contratto individuale stipulato con il soggetto assegnatario dell'incarico.

Restano naturalmente fermi tutti gli altri presupposti relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, contenuti nella disposizione sopra richiamata e nelle normative interne, che debbono essere preliminarmente accertati e definiti da parte dei committenti e dei proponenti gli incarichi stessi.

In considerazione del fatto che la novità normativa è in vigore dal 1° gennaio 2008, occorre che gli avvisi nel frattempo pubblicati, ed a fronte dei quali non sia ancora stato stipulato un contratto o affidato un incarico, vengano rivisti e rielaborati nei termini sopra descritti, in modo da garantire che gli assegnatari risultino in possesso del nuovo requisito introdotto.

Segnalo infine che per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 3 comma 80, è intervenuta diminuendo ulteriormente il tetto massimo di spesa fissato dalle leggi finanziarie dei precedenti anni, portandolo al 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2003 (che ricordo era pari al 90% della spesa media annua sostenuta nel triennio 1999-2001).

Tale disposizione va letta in combinato disposto con la previsione dell'articolo 1, comma 188, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) relativa a questa tipologia di incarichi che non è stata toccata dai nuovi interventi legislativi:

“Per ... le università ... , sono fatte comunque salve ... la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università”.

In base alle due norme è da ritenersi che il limite del 35% della spesa del 2003 di cui sopra, si applichi esclusivamente a incarichi che gravino sul Fondo di Finanziamento ordinario o, nel caso dei centri di spesa, sui fondi per il funzionamento trasferiti direttamente dal bilancio di Ateneo, e comunque a tutti quelli che non abbiano l'oggetto e le finalità previste e descritte nel comma 188.

La materia appena descritta si inserisce in un quadro normativo che recentemente è radicalmente mutato in seguito a più interventi del Parlamento che, oltre la legge finanziaria 2008 che tocca la materia degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in diverse sue parti, ha anche approvato il disegno di legge sul Welfare che l'ha accompagnata (legge 24 dicembre 2007, n.247, pubblicata sulla GU n.301 del 29 dicembre 2007, contenente le Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale).

Ho ritenuto tuttavia di estrapolare le indicazioni contenute in questa circolare, per la immediatezza della ricaduta che esse hanno sulle procedure in essere e sull'ordinaria attività delle diverse strutture, riservandomi un intervento informativo successivo di più ampio respiro.

Vi invito comunque a prendere visione delle norme appena ricordate, rintracciabili via web anche direttamente sul sito della Gazzetta Ufficiale, <http://www.gazzettaufficiale.it/>, ed a mettere in atto, per quanto di vostra competenza, tutti gli adempimenti necessari e ad esse conseguenti, in modo da garantirne il pieno rispetto.

F.to Il direttore amministrativo
Loriano Bigi